



COMUNE DI VEZZA D'ALBA

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

7

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTA COMUNALE IRPEF AI SENSI DELL'ART. 243-BIS COMMA 8 LETTERA A) DEL D.LGS 267/2000 E S.M.I. PROVVEDIMENTI.

L'anno **duemilaventuno**, addì **dodici**, del mese di **maggio**, alle ore **18:00** si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione in via telematica su piattaforma audio-video TECDIG (videoconferenza), come previsto art. 1 punto 5 del DPCM del 18/10/2020 che aggiunge la lettera n-bis) all'art. 1 comma 6 del DPCM del 13/10/2020.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	
BONINO Carla	SINDACO	Audio video in Sala consiglio	
STEFFANINO Giuseppe	VICE SINDACO	Audio video	
GHIGLIONE Silvia	CONSIGLIERE	Audio video in Sala consiglio	
BATTAGLINO Gianpaolo	CONSIGLIERE	Audio video in Sala consiglio	
SELLONE Marco	CONSIGLIERE	Audio video in Sala consiglio	
GALLO Alex	CONSIGLIERE	Audio video	
DANZI Rocco	CONSIGLIERE	Audio Video	
PEZZUTO Italo	CONSIGLIERE	Audio video in Sala consiglio	
BATTAGLINO Pier Angelo	CONSIGLIERE	Audio Video	
GRASSO Enrico	CONSIGLIERE	Audio Video	
COSTA Gian Piero	CONSIGLIERE	Audio Video	
		Totale Presenti:	11
		Totale Assenti:	0

Stante l'emergenza COVID-19 la seduta è stata resa pubblica, in ottemperanza a quanto disposto con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 25/03/2020, mediante utilizzo di idoneo social network "YouTube".

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **ZEROLI Dott.ssa Sonia** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **BONINO Carla** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 7 del 12/05/2021.

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTA COMUNALE IRPEF AI SENSI DELL'ART. 243-BIS COMMA 8 LETTERA A) DEL D.LGS 267/2000 E S.M.I. PROVVEDIMENTI.

Il Sindaco riferisce :

L'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è stata istituita con il D. Lgs. n. 360/1998, poi modificato dall'art. 12, legge n. 133/1999, dall'art.6, comma 12, legge n.488/1999, dall'art.28, legge 342/2000 , dall'art. 1, commi da 142 a 144, della legge n. 296 del 27/12/2006 (legge finanziaria 2007),

La norma dettata dalla Finanziaria 2007 aveva modificato alcune disposizioni ed in particolare:

- la soppressione del divieto di variare per l'anno 2007 l'aliquota dell'addizionale, portando, inoltre, dallo 0,5% allo 0,8% l'aliquota massima applicabile da ciascun comune;
- la variazione dell'aliquota di cui al precedente punto deve avvenire con regolamento, attraverso il quale sia anche possibile prevedere una soglia di esenzione in ragione di specifici requisiti reddituali;
- la modifica delle modalità di versamento;
- la ridefinizione delle modalità di trattenuta sui redditi da lavoro dipendente, pensioni e assimilati;
- le modalità di riscossione non più da parte dello Stato ma direttamente da parte dei Comuni, con le modalità stabilite con un Decreto del MEF;

Con l'art. 1 comma 7 del D.L. 27 maggio 2008 n. 93 (Legge di conversione n. 126/2008) era stato sospeso il potere degli enti locali di deliberare l'aumento dell'Addizionale IRPEF;
Tale sospensione era stata confermata dall'art. 1 comma 123 della L. 220/2010:

Con l'art. 1, comma 11, del D.L. 138/2011, convertito nella legge 148/2011, modificato dall'articolo 13, comma 16, legge n. 214 del 2011, veniva ripristinata, a partire dallo 01/01/2012, la possibilità di incrementare l'addizionale comunale all'IRPEF fino allo 0,8%.

In questo Ente, con deliberazioni C.C. n. 2 del 25/02/2000 e n. 18 del 31/01/2001, l'aliquota opzionale dell'addizionale comunale IRPEF per gli anni 2000 e 2001 era stata stabilita nella misura di 0,2 punti percentuali;

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 18 in data 29/01/2002, l'aliquota per l'anno 2002 era stata elevata a 0,3 punti percentuali.

Con deliberazione della G.C. n. 90 in data 29/12/2005 l'aliquota veniva confermata per l'anno 2006 nella misura di 0,3 punti percentuali;

Con deliberazione C.C. n. 4 del 20/03/2007 era stato approvato il regolamento comunale per la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e si era deliberato l'aumento dell'aliquota da 0,3 a 0,5 punti percentuali a decorrere dal 1/1/2007.

Tale aliquota veniva successivamente confermata per l'anno 2008 con delibera C.C. n. 4 del 25/03/2008, per l'anno 2009 con delibera C.C. n. 8 del 19/03/2009, per l'anno 2010 con delibera C.C. n. 13 del 29/04/2011, per l'anno 2011 con delibera C.C. n. 9 del 30/04/2011, per l'anno 2012 con delibera C.C. n. 10 del 26/04/2012, per l'anno 2013 con delibera C.C. n. 11 del 30/07/2013; per l'anno 2014 con delibera C.C. n. 25 del 12.8.2014, per l'anno 2015 con delibera C.C. n. 9 del 04/06/2015.

L'art. 1, comma 26, della Legge di Stabilità 2016 aveva disposto il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli deliberati per l'anno 2015, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria.

Pertanto, con delibera C.C. n. 13 del 29/04/2016, veniva confermata per l'anno 2016 la misura dell'aliquota in 0,5 punti percentuali

La L.11/12/2016 N.232 (Legge di stabilità 2017) pur non modificando l'assetto dell'imposizione, all'art. 1, comma 42, estendeva al 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle Regioni e degli Enti Locali già disposto per l'anno 2016.

Per l'anno 2017 veniva pertanto confermata la misura di 0,5 punti percentuali con delibera C.C. n. 7 del 31/3/2017;

Parimenti, il comma 37 dell'art. 1 della L. 27.12.2017 n. 205 (Legge di Stabilità 2018) confermava per il 2018 il divieto per gli enti locali di aumentare aliquote e tariffe rispetto a quelle deliberate nel 2015.

Con delibera C.C. n. 5 del 20.3.2018 l'aliquota veniva confermata nella misura di 0,5 punti percentuali.

Per l'anno 2019, pur non avendo la Legge di Bilancio confermato il blocco degli aumenti dei tributi locali, l'aliquota veniva nuovamente confermata nella misura di 0,5 punti percentuali con delibera C.C. n. 8 del 28.3.2019.

Per l'anno 2020, essendo stati approvati:

-con deliberazione C.C. n. 47 del 2.10.2019 il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243-bis, c. 1, D.Lgs. 267/2000

-con successiva deliberazione C.C. n. 54/2019 il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale 2019/2023, nel quale è stato previsto il riassorbimento totale dell'esposizione debitoria in cinque anni attraverso la manovra tariffaria sui tributi e sulle entrate proprie, oltre che attraverso la manovra di revisione della spesa corrente e nel quale è stato previsto un incremento di tutti i tributi locali alle aliquote massime consentite, con delibera C.C. N.3 del 26.5.2020 era stato deliberato l'incremento dell'aliquota dell'Addizionale Comunale all'IRPEF da 0,5 a 0,8 punti percentuali.

Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della L. 27.12.2006 N. 296, Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Emerge dunque la necessità di deliberare per l'anno 2021 la misura dell'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF.

Stante la vigenza del Piano di Riequilibrio Finanziario pluriennale 2019/2023 approvato con la citata delibera C.C. n. 54/2019, nonché per garantire la qualità dei servizi erogati ai cittadini e mantenere in stato di efficienza tutta la dotazione strumentale e strutturale del Comune, tenuto conto del principio di autonomia finanziaria che obbliga gli enti locali a reperire sul proprio territorio le risorse necessarie alle funzioni esercitate, si rende necessario confermare, per l'anno 2021, la misura dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura di 0,8 punti percentuali.

Si propone pertanto di confermare l'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. nella misura di 0,8 punti percentuali che, secondo le proiezioni elaborate dal Servizio Finanziario dovrebbe assicurare al Comune un gettito di € 248.000,00.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito il relatore e convenendo con le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;

Rilevato che, in ottemperanza a quanto determinato nel Piano di Riequilibrio Finanziario 2019/2023 approvato con delibera C.C. N. 54/2019, nonché al fine di assicurare l'equilibrio di bilancio e mantenere inalterata la quantità e la qualità dei servizi erogati, si rende necessario confermare l'aliquota dell'Addizionale Comunale I.R.P.E.F. nella misura di 0,8 punti percentuali;

Visto il D. Lgs. n. 360/1998, poi modificato dall'art. 12 legge n. 133/1999, dall'art.6, comma 12, legge n.488/1999, dall'art.28, legge 342/2000 e da ultimo dall'art. 1 commi da 142 a144 della L. n. 296 del 27/12/2006 (legge finanziaria per l'anno 2007);

Visto l'art. 151. Comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000 N. 267, il quale stabilisce al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali e dispone che tale termine possa essere differito con Decreto del Ministero dell'interno, d'Intesa con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, sentita la conferenza Stato-Città;

*Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Vezza d'Alba. Responsabile Procedimento: Roagna Daniela (D.Lgs. n. 39/93 art.3).
La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line*

Visto l'art. 172, comma 1, lett. c) del medesimo decreto che prevede che i Comuni alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiorazioni e detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali;

Richiamato l'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. 388/2000, ha stabilito che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei servizi pubblici, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'art. 1, comma 169, della L. 27 dicembre 2006, N. 296 il quale dispone che le delibere di approvazione delle tariffe e delle aliquote tributarie, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro i termini per l'approvazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento e che in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Tenuto conto che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021, già differito al 31 gennaio 2021 dall'art. 106, comma 3 bis del D.L. 19 maggio 2020, convertito con modificazioni dalla L. 77/2020, e successivamente al 31.3.2021 dal Decreto del Ministero dell'interno 13.1.2021, è stato ulteriormente differito al 30.4.2021 dal D.L. 22 marzo 2021 N. 41;

Acquisito, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 267/2000, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario;

Acquisito altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

Visto lo Statuto dell'ente;

Esaurita la discussione e su proposta del Sindaco

Con n. 8 voti favorevoli e n. 3 contrari (Battaglini Pier Angelo, Grasso Enrico e Costa Gian Piero) su n. 11 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

1. Di confermare per l'anno 2021 l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, istituita con D.Lgs. 28/09/1998 n. 360 e s.m.i. nella misura di **0,8 punti percentuali**
2. Di riconoscere che la fissazione dell'aliquota di cui al precedente punto 1), avviene attraverso l'art. 5 del "Regolamento comunale per la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche" approvato con la deliberazione n. 4 del 20/03/2007 e che qui si intende integralmente confermato.
3. Di provvedere ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) come sostituito dall'art. 15 bis del D.L. n. 34/2019 conv. Dalla L. 28.6.2019 N. 58. alla trasmissione del presente atto al Ministero dell'economia e delle finanze -Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.
4. Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario l'adozione di tutti gli atti e gli adempimenti connessi la presente deliberazione.

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Vezza d'Alba. Responsabile Procedimento: Roagna Daniela (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

Successivamente con n. 8 voti favorevoli e n. 3 contrari (Battaglino Pier Angelo, Grasso Enrico e Costa Gian Piero) su n. 11 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, stante l'urgenza, delibera di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Si dà atto che durante la trattazione dell'argomento sono intervenuti:

Il Consigliere Capogruppo di minoranza Costa Gian Piero: prendo atto che si applica l'aliquota massima ma è la conseguenza della prosecuzione dell'azione amministrativa senza pianificare.

Risponde il Sindaco: Aumentare le aliquote serve per aumentare i servizi. Sarà compreso dai cittadini. I tributi servono per dare maggiori servizi ai cittadini. Appena potremo si diminuiranno le aliquote.

Interviene il Consigliere del Gruppo di Minoranza Costa Gian Piero: per quanto concerne dichiarazione di voto: "Il voto della minoranza sarà contrario". Mi chiedo tuttavia quale altro Comune paga aliquote così alte.

Risponde il Sindaco: non so, ma il mio intervento voleva evidenziare che mentre in passato il Comune prevedeva e basta ora prendiamo ma offriamo maggiori servizi.

Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to: BONINO Carla

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: ZEROLI Dott.ssa Sonia

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto comunale,

ATTESTA

Che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*).

Veza d'Alba, li 21/05/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: ZEROLI Dott.ssa Sonia

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 21/05/2021 al 05/06/2021 ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (*art. 134, c.3, del T.U. n. 267/2000*).

Veza d'Alba, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
ZEROLI Dott.ssa Sonia

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Veza d'Alba, li 12/05/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: ZEROLI Dott.ssa Sonia

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.

Veza d'Alba, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
ZEROLI Dott.ssa Sonia